Sentenza n. 353 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Giudice relatore
Daniela	**ALBERGHINI**	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32393** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

STASIO CLAUDIO, nato a Napoli il 25.11.1955 e residente in San Pietro in Cariano (VR), via Don Fantoni n°7 (C.F. STSCLD55S25F839P), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bovolin del Foro di Verona (C.F. BVLLCU88T07L781Z, PEC bovolin@pec.sicon.it), con domicilio eletto presso il domicilio digitale del proprio difensore all'indirizzo bovolin@pec.sicon.it;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 12 marzo 2025 e la documentazione ad esso

allegata;

VISTA la richiesta di definizione del giudizio mediante rito abbreviato depositata in data 27 maggio 2025 e il parere favorevole rilasciato dalla Procura regionale in data 16 giugno 2025;

VISTA la comparsa di costituzione in giudizio con riproposizione dell'istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato depositata in giudizio in data 9 luglio 2025 e la documentazione ad essa allegata;

VISTO il decreto di ammissione alla definizione con rito abbreviato n.10/2025 del 22 settembre 2025;

ESAMINATI gli atti tutti della causa;

UDITI nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 - celebratasi con l'assistenza del segretario Paola Franchini e data per letta la relazione del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo e l'Avv. Luca Bovolin nell'interesse del convenuto i quali concludono, entrambi, per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 12 marzo 2025 la Procura erariale conveniva in giudizio il Sig. Stasio Claudio per vederlo condannare al risarcimento del danno erariale cagionato al Ministero della Giustizia per l'importo complessivo di euro 26.551,40 in conseguenza della gestione gravemente colposa, da parte del medesimo, dell'Ufficio NEP di Verona, che nel periodo d'interesse (10 gennaio 2015-19 gennaio 2020) aveva determinato un ammanco di denaro in pari misura.

2. Nel dettaglio, il Requirente specificava che - acquisita in data 25.05.2020

la segnalazione di danno da parte del Ministero della Giustizia, Ispettorato Generale - la successiva istruttoria erariale aveva permesso di appurare che Stasio Claudio, in qualità di dirigente dell'Ufficio NEP di Verona, aveva in particolare provveduto:

a) al sistematico versamento con un mese di ritardo delle ritenute Irpef con imputazione, sul modello F24 utilizzato per il pagamento, al mese successivo rispetto a quello a cui l'importo di riferiva;

b) al sistematico versamento con un mese di ritardo delle ritenute previdenziali con l'imputazione, sul modello F24 utilizzato per il pagamento, al mese successivo rispetto a quello a cui l'importo di riferiva;

c) al mancato deposito in cancelleria dal mese di marzo 2018 dei verbali di riparto;

d) all'adozione della prassi di non richiedere alcun fondo per le spese non preventivabili in relazione alle richieste di notifica e di esecuzione effettuate dagli avvocati in sede e fuori sede così obbligando il personale ad adoperarsi fattivamente anche in una laboriosa attività di recupero, non sempre andata a buon fine, anche per importi consistenti, in violazione dell'art. 197, comma terzo, prima parte del DPR n. 115/2002;

e) al versamento all'erario con ritardo delle somme residue non richieste dalle parti.

La gestione farraginosa dell'ufficio aveva poi portato, da un lato, a dover anticipare diritti e indennità per le trasferte del personale attingendo a fonti diverse da quelle previste in contabilità (peraltro senza nemmeno il rispetto della tempistica prevista dalla legge) e, dall'altro, al mancato recupero di importi dovuti dai soggetti terzi che si avvalevano dell'attività dell'Ufficio

NEP.

Il conseguente danno erariale da ammanco di cassa, risultante dai prospetti contabili riportati in citazione, era imputabile a colpa grave del convenuto il quale, pur a fronte di una normativa di riferimento di semplice applicazione, aveva agito con gravissima negligenza per mancata osservanza degli obblighi fondamentali gravanti sulla figura del dirigente l'Ufficio N.E.P..

3. Il convenuto, a mezzo dell'Avv. Luca Bovolin, depositava in data 27 maggio 2025 formale di definizione del giudizio mediante rito abbreviato mediante il pagamento dell'importo di euro 10.620,56, pari al 40% della richiesta di condanna formulata dalla Procura. La stessa Procura erariale rilasciava parere favorevole in data 16 giugno 2025.

Successivamente, in data 9 luglio 2025, il convenuto provvedeva alla costituzione in giudizio reiterando nei medesimi termini la proposta di definizione del giudizio mediante rito abbreviato.

Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa della Procura erariale, chiedendone il rigetto per assenza del presupposto della colpa grave, contestando altresì la quantificazione del danno.

Per tali motivi il convenuto concludeva, in via preliminare, per l'ammissione alla definizione del procedimento mediante rito abbreviato e, in via subordinata, per il rigetto della domanda.

4. Nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, il legale del convenuto ha confermato le deduzioni di cui alla memoria di costituzione in giudizio, confermando la richiesta di ammissione alla definizione del giudizio mediante rito abbreviato. Il rappresentante della Procura ha contestualmente ribadito il proprio parere favorevole alla definizione del giudizio ai sensi

dell'art. 130 c.g.c. mediante il versamento dell'importo l'importo proposto di **euro 10.620,56**, pari al 40% della richiesta di condanna formulata dalla Procura.

Con decreto n.10/2025 del 22 settembre 2025 il Collegio, dopo averne verificato la ritualità, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, presentata dal Sig. STASIO CLAUDIO e ha determinato la somma complessivamente dovuta dal convenuto per la definizione del giudizio in **euro 10.620,56,** disponendone il versamento in favore del Ministero della Giustizia entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Il convenuto ha provveduto al pagamento nei termini indicati dal citato decreto, come da documentazione ritualmente depositata in Segreteria in data 22 ottobre e 5 novembre 2025, dalla quale risulta l'avvenuto pagamento dell'importo sopra indicato con bonifico del 15 ottobre 2025 e l'attestazione di incasso rilasciata dalla Banca d'Itali in conto entrate del Ministero della Giustizia, in data 4 novembre 2025.

5. All'odierna udienza camerale odierna l'Avv. Luca Bovolin, comparso nell'interesse del convenuto, e il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Il Collegio, preso atto dell'avvenuto rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. 10/2025, deve procedere alla definizione del giudizio nei confronti del convenuto STASIO CLAUDIO, ai sensi dell'art. 130, comma

8, c.g.c..

In conseguenza dell'avvenuto pagamento, dunque, il Collegio deve dichiarare l'estinzione del giudizio, in conformità al costante ed uniforme orientamento della Sezione (*ex multis*, recentemente, sent. n. 100 e n.211 2025).

7. Quanto al regolamento delle spese del giudizio, il Collegio rileva che la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice secondo l'espressa previsione dell'art. 130, comma 8, c.g.c. differentemente da quanto disposto per i casi di estinzione del giudizio regolati dall'art.111, comma 8 c.g.c. ("*le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che lo hanno sostenuto*") o di estinzione per rinuncia agli atti del processo a termini dell'art. 110, comma 7, c.g.c. ("*la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese").*

Sussistono, ad avviso del Collegio, elementi sufficienti per l'accoglimento della richiesta di compensazione avanzata dal convenuto, cui anche il Pubblico Ministero si è associato.

A tal fine deve valorizzarsi, anzitutto, la circostanza che l'istanza di definizione alternativa del giudizio da parte del convenuto ha consentito di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in primo grado ed eventualmente anche in appello) e di poter pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con decreto n. 10/2025, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell'amministrazione danneggiata.

Devono poi considerarsi gli ulteriori elementi già valutati in sede di

emissione del decreto n. 10/2025, relativi alla congruità della somma proposta con il parere concorde del PM, alla condotta del convenuto e all'entità del danno, per come emergenti allo stato degli atti di causa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando ai sensi del'art.130 c.g.c.:

- dichiara estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 32393 del registro di Segreteria, nei confronti di STASIO CLAUDIO;

- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 20/11/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(firmato digitalmente)